

Situazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione con disturbi psichici in Croazia

Sintesi del rapporto pubblicato nel dicembre 2021

Con l'aumento degli ingressi nell'UE attraverso la cosiddetta rotta balcanica, le procedure di Dublino con la Croazia sono diventate più importanti per alcuni paesi europei, compresa la Svizzera. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), le espulsioni verso la Croazia devono essere considerate come generalmente ammissibili e ragionevoli, indipendentemente dalle eventuali vulnerabilità della persona interessata. Sia il Tribunale che la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) sono dell'opinione che la Croazia rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Tuttavia, sviluppi recenti come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in *M.H and others v. Croatia*, del novembre di quest'anno, e il rapporto del CPT del 3 dicembre 2021 suggeriscono esattamente il contrario. Il primo conferma la responsabilità dello Stato per il respingimento e la detenzione, con esiti mortali, di una famiglia afgana, il secondo mostra delle carenze clamorose nel rispetto del diritto internazionale da parte delle autorità croate. Esaminati congiuntamente, essi indicano chiaramente che il presupposto generale in forza del quale la Croazia rispetterebbe il diritto internazionale è da mettere in discussione.

A causa delle menzionate indicazioni di violazioni dei diritti umani, si deve esaminare in maniera più rigorosa, e caso per caso, se venga effettivamente assicurata adeguata protezione ai rifugiati, e se gli obblighi in materia di diritti umani vengano rispettati. Questo vale ancora di più per le persone particolarmente bisognose di protezione. Poiché una percentuale significativa di richiedenti asilo lotta con problemi di salute mentale, l'accesso al trattamento psicologico e psichiatrico è fondamentale. Pertanto, l'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) ha esaminato più in dettaglio la situazione dei richiedenti asilo e delle persone con status di protezione internazionale in relazione al trattamento psicologico/psichiatrico in Croazia.

Risultati

Il rapporto mostra che l'accesso alle cure psicologiche in Croazia è difficile nella pratica, anche per i cittadini. Per le persone che non parlano la lingua, le possibilità di ricevere un trattamento duraturo sono minime. Le lacune nell'assicurazione sanitaria e la mancanza di traduzione e trattamento per i malati psichici fanno sì che i problemi di salute mentale di molte persone non vengano affrontati e trattati. In Croazia mancano traduttori in tutti i settori legati all'asilo e all'immigrazione, ma anche nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione e nei servizi sociali. C'è una generale assenza di traduttori per certe lingue, oltre che una grave carenza di traduttrici. Questa insufficienza determina un sovraccarico di lavoro per i traduttori esistenti, e crea il rischio che singoli interpreti debbano tradurre per la stessa persona in situazioni diverse. A sua volta, ciò può influire sull'imparzialità dell'interprete, nonché minare la fiducia del richiedente asilo nel sistema. La mancanza di un trattamento approfondito e adeguato delle vulnerabilità psicologiche potrebbe influenzare il processo di integrazione. L'impatto del trauma e dello stress cronico sulla salute mentale dei rifugiati è sottovalutato e non viene riconosciuto. Inoltre, tutto il sostegno e il trattamento delle persone con problemi di salute mentale è fornito dalle ONG. Lo Stato finanzia una parte delle loro attività, ma non fornisce un sostegno diretto. Questo è una causa di instabilità, poiché tali ONG e la continuità del loro lavoro dipendono dai fondi di volta in volta stanziati.

Raccomandazioni

Sulla base di questi risultati, l'OSAR sconsiglia il trasferimento in Croazia di persone che hanno bisogno di un trattamento psicologico o psichiatrico a lungo termine. Se è prevedibile che le condizioni di salute del richiedente asilo interessato non miglioreranno a breve termine o che la sospensione della procedura per un periodo di tempo più lungo potrebbe comportare un deterioramento delle condizioni dell'interessato, lo Stato membro richiedente dovrebbe avvalersi della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 ed esaminare esso stesso la domanda dell'interessato, o astenersi dal trasferire una persona con status di protezione in virtù di un accordo bilaterale di riammissione. Se un trasferimento deve comunque essere effettuato, l'OSAR consiglia alle autorità statali di assicurarsi, con conferme e garanzie individuali, che le autorità croate siano a conoscenza dei bisogni speciali della persona e prendano le disposizioni necessarie. Questo è particolarmente importante per evitare che la persona interessata debba fare affidamento su un sistema difettoso per essere identificata come vulnerabile in primo luogo e quindi rischiare di non essere in grado di accedere al trattamento necessario.